

Comunicata ai Capigruppo  
consigliari il  
Prot. n°

comunicata al Sig.  
Prefetto il  
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*N 155 delibera*

*Data 09-10-2020*

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI.**

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **ottobre** alle ore **17:00** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fontanella Antonio	SINDACO	P
Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	P
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente Dott. **Antonio Fontanella**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**PREMESSO CHE:**

-l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall'art. 67 del DPR n. 268/1987, stabilisce che *“il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento (...). In caso di sentenza di condanna esecutiva, per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti dalla sua difesa (...)”*;

-la tutela legale opera, sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale e sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente, qualora il Comune non abbia garantito l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento giudiziario e quest'ultimo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente;

**PRESO ATTO** che per il riconoscimento della tutela legale devono ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni:

- a) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali; tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione;
- b) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- c) assenza di conflitto di interessi;
- d) conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'art. 7 bis del D.L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015, ha sostituito l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 prevedendo che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave;

**RILEVATO CHE** la norma sopra citata colma parzialmente una lacuna dell'ordinamento normativo, spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del suo operato, ma deve essere tenuto indenne delle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto;

**CONSIDERATO**, inoltre, che l'art. 49 del CCNL di categoria dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001, stipulato il 16 maggio 2001, ha previsto il diritto dei segretari comunali al patrocinio legale, alla stessa stregua dei dipendenti degli enti locali;

**VALUTATO**, altresì, di assicurare analoga tutela ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti, secondo la disciplina normativa specifica prevista dalla Legge 639/1996;

**CONSIDERATO CHE:**

-la disciplina della materia impone l'adozione di uno specifico regolamento con il quale sono state normate procedure e introdotte cautele per l'esercizio del diritto al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese di

tutela giudiziaria e l'estensione dell'istituto anche agli amministratori come previsto dall'art. 7 bis del D. L. 78/2015, convertito nella Legge 125/2015;

- i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

– tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali e dalle attività economiche;

**VISTO** il D. Lgs. 267

**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** l'art. 48 del T.U.E.L.;

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi

### **DELIBERA**

1. **DI APPROVARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che qui si intende integralmente riportata.
2. **DI APPROVARE** l'allegato A) - REGOLAMENTO COMUNALE SUL PATROCINIO LEGALE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI, formato da n. 10 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. **DI PUBBLICARE**, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, il suddetto Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione denominata "*Amministrazione Trasparente*".
4. **DI DICHIARARE**, con separata votazione, con esito favorevole unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

---

**IL SINDACO**

*F.to Antonio Fontanella*

**IL SEGRETARIO**

*F.to Manuela De Alfieri*

---

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 29-10-2020

Reg. 1577

*lì*

**IL SEGRETARIO**

*F.to Manuela De Alfieri*

---

E' copia conforme all'originale

*lì,*

**IL SEGRETARIO**

*Manuela De Alfieri*

---

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

*lì, 09-10-2020*

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

**Dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

*lì, 09-10-2020*

**IL SEGRETARIO**

*F.to Manuela De Alfieri*

---